

(N. 1722)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1956

Modifiche all'articolo 22 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 9 agosto 1954, n. 748, che ha stabilito nuove norme in materia di stato giuridico dei segretari comunali, elenca, all'articolo 22, le disposizioni della precedente legge 27 giugno 1942, n. 851, che sono abrogate.

Tra tali disposizioni è stata compresa anche quella contenuta nell'articolo 186, n. 1, della suindicata legge 27 giugno 1942, n. 851, concernente la composizione della Commissione giudicatrice del concorso per la nomina al grado iniziale di segretario comunale.

Senonchè, mentre è stata così abrogata la precedente norma che regolava la composizione della Commissione anzidetta, non è stata, d'altra parte, introdotta nè con la legge 9 agosto 1954, n. 748, nè con altra successiva, una nuova disposizione che stabilisca come debba essere composta detta Commissione. Tal che si è determinata al riguardo una lacuna nor-

mativa, che appare ora necessario colmare, onde rimuovere l'impossibilità in cui attualmente si trova l'Amministrazione civile dell'Interno di provvedere alla nomina della Commissione di cui trattasi e, quindi, di espletare i concorsi per l'ammissione al grado iniziale di segretario comunale.

I motivi che hanno determinato tale carenza normativa sono dovuti praticamente solo ad un errore materiale. Infatti, in una prima elaborazione del provvedimento, tramutatosi poi nella legge 9 agosto 1954, n. 748, era stata predisposta una apposita norma, che stabiliva una nuova composizione di detta Commissione giudicatrice. Conseguentemente, era stata inclusa nell'articolo 22 del testo del provvedimento l'abrogazione dell'articolo 186, n. 1, della legge 27 giugno 1942, n. 851, che regolava la precedente composizione della Commissione.

Si ritenne in seguito di non apportare modifiche alla composizione della Commissione di cui trattasi e, pertanto, venne eliminato dal testo di legge l'articolo che stabiliva la nuova composizione ma, per una svista, non si provvede a stralciare contemporaneamente il citato

articolo 186, n. 1, dall'elenco delle norme della precedente legge 1942 per le quali veniva disposta l'abrogazione.

Alla necessaria rettifica di tale errore si intende ora provvedere con l'allegato disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nell'articolo 22 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sono soppresse le parole: « 186, n. 1 ».